

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

**STUDIES ON ARGUMENTATION
& LEGAL PHILOSOPHY / 6.
AUTONOMIA E DIRITTO.
SOGGETTI, SAPERI, POTERI**

a cura di
Maurizio Manzin,
Federico Puppo,
Serena Tomasi



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Questo volume raccoglie gli atti degli interventi discussi nei gruppi di lavoro del XXXIII Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto, svoltosi a Trento, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2024. Il tema dell'autonomia si configura come una categoria teorica di particolare ampiezza, capace di illuminare le grandi transizioni che segnano il pensiero giuridico contemporaneo: dalla centralità moderna dell'individuo e dei diritti soggettivi alle trasformazioni della sovranità politica; dagli assetti statuali tradizionali alla frammentazione delle fonti in una dimensione transnazionale e globalizzata; dal primato del sapere giuridico al confronto con nuovi saperi, nuove tecniche e nuove forme di potere. Il volume restituisce la pluralità degli ambiti nei quali la questione dell'autonomia si dispiega e si problematizza: le transizioni epistemiche, nel rapporto tra sapere giuridico e nuovi saperi; quelle istituzionali, che riguardano le professioni giuridiche, l'autonomia della norma e gli ordinamenti statuali e locali; quelle antropologiche, che emergono nelle questioni della bioetica e nelle trasformazioni della soggettività; quelle formative, economiche e culturali, che attraversano la didattica del diritto, l'economia e le humanities; sino a quelle tecnologiche e sociali, legate all'intelligenza artificiale, alle questioni di genere, al controllo sociale e alla società algoritmica. Ne emerge una riflessione corale che assume l'autonomia non come nozione statica o univoca, ma come luogo teorico nel quale si inscrivono passaggi e riconfigurazioni: tra autonomia ed eteronomia, tra identità e differenza, tra diritto e tecnica, tra soggettività e potere, tra ordine normativo e trasformazioni della vita sociale. Il volume offre così una mappa ampia e critica delle transizioni che attraversano oggi il pensiero giuridico, mostrando come nella categoria dell'autonomia si giochi una posta decisiva per la comprensione del presente.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

99

La collana ospita atti di convegni, seminari e workshop organizzati dalla Facoltà, offrendo una panoramica su temi giuridici emergenti e interdisciplinari. I volumi includono contributi di accademici, professionisti e studiosi internazionali, trattando argomenti che spaziano in tutti i campi del diritto. Ogni volume è sottoposto a un rigoroso processo di peer review e viene pubblicato in Open Access.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico della collana coincide con il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Al fine di garantire la qualità scientifica della collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un referee interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del referee nei confronti di autori/autrici e curatori/curatrici.

**STUDIES ON ARGUMENTATION
& LEGAL PHILOSOPHY / 6.
AUTONOMIA E DIRITTO.
SOGGETTI, SAPERI, POTERI**

a cura di
Maurizio Manzin,
Federico Puppo,
Serena Tomasi

Università degli Studi di Trento



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Pubblicato da
Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
casaeditrice@unitn.it
www.unitn.it

grafica di copertina
Cristina Pellegatta

© 2025 Gli autori/le autrici

ISSN 2284-2810
ISBN 978-88-5541-140-0
DOI 10.15168/11572_469414



L'edizione digitale è rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale.

INDICE

Pag.

SEZIONE I AUTONOMIA DEL SAPERE GIURIDICO E NUOVI SAPERI

| | |
|---|-----|
| Angela Condello, Tommaso Gazzolo <i>Presentazione dei contributi</i> | 3 |
| Guglielmo Ciaccio <i>Aprirsi per non dissolversi. La sfida del sapere filosofico-giuridico</i> | 7 |
| Nicola Dimitri <i>Margini di autonomia – autonomia al margine. Riflessioni attorno al sapere giuridico e al suo potere trasformativo</i> | 21 |
| Silvia Corradi <i>Diritto e tecno-scienza. Analogie tra retorica giuridica e pratiche tecno-scientifiche</i> | 41 |
| Simona Trocino <i>Quale fiducia? Riflessioni circa l'affidabilità degli esperti</i> | 63 |
| Vincenzo Peluso <i>“Chi parla di tecnica vuol trarvi in inganno”. Autonomia del giuridico e neutralità della tecnica in Carl Schmitt</i> | 77 |
| Donato Aliberti <i>Una convivenza possibile? Tecnocrazia e politica in Aldo Moro</i> ... | 101 |
| Mariangela Milone <i>Plasticità del bios e forma giuridica. Una prospettiva foucaultiana su trasformazioni del diritto e normatività delle pratiche soggettive</i> | 127 |

SEZIONE II
AUTONOMIA E PROFESSIONI GIURIDICHE

| | |
|--|-----|
| Paolo Moro, Lucia Re | |
| <i>Presentazione dei contributi</i> | 147 |
| Piero Marra | |
| <i>Le virtù dell'avvocato e il ruolo della retorica digitale</i> | 153 |
| Francesco Beatrice | |
| <i>Dalla teoria della decisione giudiziale alla filosofia del diritto.</i> | |
| <i>Note sul decisionismo di Legge e giudizio</i> | 171 |
| Roberto Luppi | |
| <i>A che modello di virtù ispirarsi nella contemporaneità?</i> | 189 |

SEZIONE III
AUTONOMIA/ETERONOMIA
DELLA NORMA GIURIDICA

| | |
|--|-----|
| Carlo Nitsch, Chiara Valentini | |
| <i>Presentazione dei contributi</i> | 215 |
| Fiammetta Cioè | |
| <i>Autonomia ed eteronomia della norma giuridica nella riflessione di Benedetto Croce sul diritto</i> | 219 |
| Giuseppe Russo | |
| <i>Croce e Gentile. La volontà, la legge, l'obbedienza</i> | 239 |
| Giuseppe Moro | |
| <i>Sul rapporto tra autonomia ed eteronomia della norma giuridica negli Hauptprobleme der Staatsrechtslehre di Hans Kelsen</i> | 251 |
| Filippo Matrisciano | |
| <i>Appunti su autonomia e eteronomia della norma giuridica nel pensiero di Santi Romano</i> | 259 |
| Grazia Donato | |
| <i>La (dis)obbedienza al diritto ingiusto tra autonomia ed eteronomia</i> | 271 |

| | Pag. |
|---|------|
| Adriano Zambon | |
| <i>Autonomia ed eteronomia delle norme contrattuali. Il caso dei contratti dei consumatori</i> | 285 |
| Leonardo Ravaioli | |
| <i>L'autonomia della norma giuridica nella teoria istituzionale del diritto di MacCormick e Weinberger. Tra scienza del diritto e "naturalizzazione" dei concetti giuridici</i> | 295 |
| Ludovico Ercole | |
| <i>Nuove forme di normatività. Il paradigma della tecnoregolazione tra autonomia ed eteronomia</i> | 315 |

SEZIONE IV
AUTONOMIA STATUALE
E ORDINAMENTI LOCALI

| | |
|---|-----|
| Maria Borrello, Attilio Pisanò | |
| <i>Presentazione dei contributi</i> | 335 |
| Paolo Bodini | |
| <i>Il sapere delle corti nel processo democratico</i> | 337 |
| Giacomo D'Elia | |
| <i>Introduzione al concetto di "ordine" in F.A. von Hayek</i> | 347 |
| Paolo D'Erasmus | |
| <i>"Dal legislatore umano a quello sintetico"?</i> | 367 |
| Salvatore Savoia | |
| <i>La solidarietà come limite della differenziazione amministrativa e normativa</i> | 385 |

SEZIONE V
LA BIOETICA
E LE SFIDE DELLA CONTEMPORANEITÀ

| | |
|--|-----|
| Paola Barbara Helzel, Ferdinando G. Menga <i>Presentazione dei contributi</i> | 407 |
| Paolo Vignola <i>Biodiversità e noodiversità. La noopolitica come stato di diritto nel pensiero di Bernard Stiegler</i> | 413 |
| Alessandro Ferrara <i>Bioetica della gestazione per altri. Si può compensare l'altruismo?</i> | 431 |
| Giuseppe Rocchè <i>Il problema del senso comune e i diritti delle persone possibili ..</i> | 449 |
| Sofia Bianzarelli <i>Diritto, responsabilità, bioetica. Una riflessione su soggettività e imputabilità a partire dal pensiero di Hans Jonas</i> | 463 |
| Jessica Mazzuca <i>One Health. La tutela della salute oltre l'uomo: mito o realtà? ..</i> | 489 |
| Sara Boicelli <i>Neoliberalismo e salute delle donne: l'ambiguo ruolo delle femtech</i> | 513 |

SEZIONE VI
DIDATTICA DEL DIRITTO:
ESPERIENZE, METODI E SPERIMENTAZIONI

| | |
|---|-----|
| Valerio Nitrato Izzo, Serena Tomasi <i>Presentazione dei contributi</i> | 533 |
| Clelia Bartoli <i>Per un'accademia umile. L'esperienza di scrittura partecipativa di una legge quadro sulle dipendenze</i> | 541 |

| | Pag. |
|---|------|
| Alessandro Campo | |
| <i>L'educazione giuridica tra emozioni, humanities e terzietà.</i> | |
| <i>Una prospettiva clinico-legale di tipo immersivo</i> | 565 |
| Fernando Bellelli | |
| <i>Il Dante Alighieri di Thomas Berry. Il sapere dell'ecogiurisprudenza per riconoscere adeguata soggettività autonoma al potere dei diritti della natura</i> | 589 |
| Jacopo Volpi | |
| <i>Il diritto dell'Unione europea nell'educazione giuridica. Teorie, prospettive ideologiche e prassi attuative.....</i> | 603 |
| Edoardo Messineo | |
| <i>Didattica inclusiva e insegnamento del diritto.....</i> | 627 |
| Elena Siclari | |
| <i>Formazione del giurista e inclusività. Per una scienza giuridica diastemica.....</i> | 639 |
| Marco Stefano Birtolo | |
| <i>Didattica del diritto: le nuove frontiere del legal design</i> | 655 |
| Christian Crocetta | |
| <i>La continua ricerca d'una "terza via". Un'esperienza didattica partecipativa attraverso il teatro di cittadinanza.....</i> | 673 |

SEZIONE VII
DIRITTO ED ECONOMIA

| | |
|---|-----|
| Paolo Silvestri, Giovanni Tuzet | |
| <i>Presentazione dei contributi.....</i> | 697 |
| Leonardo Marchettoni | |
| <i>Oltre la dicotomia tra regole e standard.....</i> | 707 |
| Gianluigi M. Riva | |
| <i>La monetizzazione dei dati personali. Profili di teoria generale della privacy fra negozio, natura dei dati e disponibilità dei diritti.....</i> | 723 |

| | Pag. |
|---|------|
| Marco Segatti <i>Due sensi di precedente. Complementarità intertemporali e formazione endogena di abitudini nelle decisioni giudiziali.....</i> | 755 |
| Claudio D. Amorelli <i>Analisi economica del diritto penale e criminalità organizzata...</i> | 777 |
| Francesca Annunziata Di Pietro <i>La mancata effettività del diritto a un adeguato standard di vita nella tradizione democratica statunitense.....</i> | 789 |
| Paolo Scanga <i>Quale teoria economica per quale diritto? Il caso Keynes</i> | 805 |
| Giuseppe Foti <i>Quale libertà e quale bisogno? Appunti per uno studio filosofico-giuridico sul soggetto consumatore.....</i> | 817 |
| Salvatore Maria Pisacane <i>La lezione di "Percorsi Assisi". Può il sapere francescano rivoluzionare l'economia contemporanea?</i> | 835 |

SEZIONE VIII
LAW & HUMANITIES

| | |
|---|-----|
| Paolo Heritier, Maria P. Mittica <i>Presentazione dei contributi.....</i> | 857 |
| Giorgio Lorenzo Beltramo <i>Per una figura gestuale di normatività. Esperienza e positivizzazione della regola tra antropologia, matematica e diritto.....</i> | 863 |
| Daniele M. Cananzi <i>Perché i giuristi nel tempo della povertà? La scienza giuridica odierna e il diritto nelle humanities</i> | 891 |
| Matteo Castorino <i>«Un'atmosfera di vigilia». Riflessioni su giustizia, diritti dell'umano e lavoro a partire da uno scritto inedito di Adriano Olivetti.....</i> | 907 |

| | Pag. |
|---|------|
| Paola Chiarella | |
| <i>All that Jazz. Il realismo giuridico americano in chiave musicale.....</i> | 931 |
| Giacomo Cipriani | |
| <i>Ermeneutica, cinema, emozioni. Una riflessione a partire da The Lincoln Lawyer e Schegge di Paura.....</i> | 953 |
| Christian Crocetta | |
| <i>“Tre quarti e tre quarti”. Ovvero la misura del potere che opprime in Fontamara di Ignazio Silone</i> | 981 |
| Ishvarananda Cucco | |
| <i>Soggettività e potere. La scrittura etnologica di De Martino e Lévi-Strauss come spunto d’indagine sociologico-giuridica e filosofico-giuridica.....</i> | 1007 |
| Ivan Daldoss | |
| <i>Il processo di Kafka. Paradigma “rovesciato” dell’odierno giusto processo.....</i> | 1025 |
| Giulio Donzelli | |
| <i>La ricerca del precedente nella prospettiva umanistica tra certezza del diritto e stare decisis.....</i> | 1035 |
| Francescantonio Eramo | |
| <i>Cattolicesimo romano e forma giuridica. La Chiesa Cattolica di Roma come istituzione: uno studio introduttivo.....</i> | 1047 |
| Stefano Guerra | |
| <i>“Indagine” sull’autonomia dei poteri. La manipolazione del consenso tra diritto, cinema e letteratura</i> | 1061 |
| Marco Mazzocca | |
| <i>Hägerström a Hogwarts. Indagine sulla rappresentazione del giuridico nelle opere di J.K. Rowling.....</i> | 1087 |

SEZIONE IX
NUOVE TECNOLOGIE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

| | |
|---|------|
| Monica Palmirani, Alessio Sardo | |
| <i>Presentazione dei contributi</i> | 1109 |
| Fernanda Faini | |
| <i>Intelligenza artificiale, diritto digitale e sovranità regolatoria ...</i> | 1115 |
| Federico Costantini | |
| <i>'Norme sperimentali' e Regulatory Sandbox. Aspetti teoretici e regolatori</i> | 1139 |
| Marialuisa Innocenzi | |
| <i>Intenzioni, emozioni e diritti umani. Alcune riflessioni sull'impatto dell'IA sulla soggettività giuridica</i> | 1155 |
| Elena Consiglio, Gianmarco Cristofari | |
| <i>Un metodo computazionale per rilevare le discriminazioni in materia di asilo? Il caso di studio del progetto EquAl</i> | 1175 |
| Olimpia Giuliana Loddo | |
| <i>Artefatti regolativi digitali. Norme, metanorme e architetture digitali</i> | 1199 |
| Angelika Kaczmarek | |
| <i>Come l'intelligenza artificiale ha trasformato il settore bancario: le evidenze più recenti</i> | 1215 |
| Pier Giorgio Chiara, Francesco Di Tano | |
| <i>Swarm Learning e trattamento del dato sanitario. Sfide normative e prospettive di un approccio di intelligenza artificiale decentralizzato</i> | 1237 |
| Giuseppe Contissa, Federico Galli | |
| <i>Autonomie conflittuali. L'interazione uomo-macchina nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale</i> | 1261 |
| Salvatore Sapienza | |
| <i>Hybrid AI e sinergie nel dialogo tra giuristi e IA</i> | 1281 |

SEZIONE X
QUESTIONI DI GENERE E TEORIA DEL DIRITTO

| | |
|---|------|
| Alessandra Facchi, Orsetta Giolo | |
| <i>Presentazione dei contributi</i> | 1299 |
| Leoluca Armigero | |
| <i>Il personale è economico. Nuove identità e neoliberalismo</i> | 1303 |
| Camilla Caselli | |
| <i>Abolizionismo femminista e critica all'idea di sanzione</i> | 1321 |
| Anna De Giuli | |
| <i>La Corte di Cassazione contro lo stereotipo della “madre maledola”</i> | 1341 |
| Francesca Miccoli | |
| <i>Tra eguaglianza e differenza. Una prospettiva femminista sulla gestazione per altri commerciale</i> | 1359 |
| Martina Millefiorini | |
| <i>Autodeterminazione e sessualità nell'ordinamento italiano. Prospettive giusfemministe sul consenso</i> | 1377 |
| Edoardo Peregalli | |
| <i>Il modello neo-proibizionista di regolazione del fenomeno del sex work: alcuni aspetti critici</i> | 1409 |

SEZIONE XI
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, CONTROLLO SOCIALE
E SOCIETÀ ALGORITMICA

| | |
|--|------|
| Cecilia Blengino, Lorenzo Milazzo | |
| <i>Presentazione dei contributi</i> | 1423 |
| Michele Martoni | |
| <i>Vivere con i numeri, vivere come numeri. Design delle interfacce, autonomia limitata e strategie educative nell'infosfera</i> | 1435 |

| | Pag. |
|---|------|
| Giacomo Pisani | |
| <i>Un modello di “amministrazione condivisa” per l’economia digitale</i> | 1455 |
| Sara Pautasso | |
| <i>Uomo, macchina, controllo sociale. La velocità come fattore determinante della quarta rivoluzione industriale</i> | 1475 |
| Matteo Buffa | |
| <i>Dati biometrici, migrazioni e protezione internazionale. Tra finalità anfibe e duali del controllo sociale nella società algoritmica</i> | 1493 |
| Pier Giuseppe Puggioni | |
| <i>Tecnica, mitologia, democrazia. Per una critica del discorso giuridico sull’intelligenza artificiale</i> | 1519 |
| Antonio Di Stasio | |
| <i>Il denaro tra potere e diritto. Tre paradigmi a confronto</i> | 1543 |
| Claudia Atzeni | |
| <i>Brevi note sulla giustizia riparativa nell’era del panpenalismo</i> ... | 1571 |
| Costanza Agnella | |
| <i>Dal modello attuariale al modello trasformativo. Riflessioni su pericolosità e comunità nel campo penale in mutamento</i> | 1589 |

LA RICERCA DEL PRECEDENTE
NELLA PROSPETTIVA UMANISTICA
TRA CERTEZZA DEL DIRITTO E *STARE DECISIS*

Giulio Donzelli

«S'il est vrai que des programmes intelligents de jeu d'échecs confèreront bientôt à la machine une suprématie définitive sur les meilleurs champions de chair et d'os, ne peut-on imaginer, mutatis mutandis, que la maîtrise des règles qui commandent nos jeux, dans des domaines d'action ou de réflexion plus complexes, finisse de même par imposer qu'on en délègue l'application à des machines plus "performantes" en la matière que le cerveau humain?»

(J.-C. GARDIN, *Systèmes experts et sciences humaines*, Paris, 1987, p. 251)

Nel 1954, Jacques Charpentier¹, *bâtonnier* dell'*Ordre des avocats de Paris* negli anni della guerra e dell'occupazione, aveva dato alle stampe *Justice Machines* (il titolo originale è *Justice 65*), pubblicato in poche copie e da allora pressoché scomparso². Si tratta di un insolito

¹ Jacques Charpentier (1881-1974), avvocato, giurista e scrittore francese, in viso al regime di Vichy per la sua difesa dell'indipendenza del foro, nel 1943 sfuggì per un soffio all'arresto della Gestapo, entrò in clandestinità e divenne uno dei protagonisti della resistenza giudiziaria. Liberale e conservatore, accanto agli studi giuridici scrisse *pamphlets* e saggi di argomento vario. Sulla figura di Charpentier si veda in particolare Y. OZANAM, *De Vichy à la Résistance: le bâtonnier Jacques Charpentier*, in *Histoire de la Justice*, 2008, 18, 153-169.

² Stampato in millecinquecento copie dalle Éditions des Hautes Chaumes, corredato dalle illustrazioni umoristico-allegoriche di André Giroux, *Justice 65* è un libro fantasma: raramente menzionato e recensito, è pressoché scomparso in Francia e in Italia ne è apparsa un'edizione curata da Guido Vitiello per i tipi di Liberilibri soltanto nel 2015, anch'essa di difficile reperimento.

esempio di utopia o distopia giudiziaria, e il 65 del titolo allude all'anno dell'affermazione di un nuovo ordine, sorto da una rivoluzione di cui l'Autore non precisa i contorni. La formula è quella del *conte philosophique* settecentesco, dell'apologo parodistico e satirico sull'esempio di Voltaire e di Diderot, ma l'antenato diretto, debitamente omaggiato in una pagina, è più antico: il celebre giudice Bridoye descritto da Rabelais nel libro terzo di *Gargantua e Pantagruel*, che prende alla lettera la metafora dell'*alea iudiciorum* ed emette le sentenze lanciando i dadi.

Il racconto è ambientato nel 1965. Un giovane avvocato si sveglia in un letto d'ospedale dopo un coma lungo dieci anni. Torna a Parigi e si dirige subito al *Palais de Justice*, ma lo trova disabitato e silenzioso; c'è solo un rumore lontano che proviene dalla Sala dei passi perduti, dove lo attende la prima di molte sorprese. La Sala è stata trasformata in una piscina dove gli avvocati si dedicano al nuoto sincronizzato. Neppure la Facoltà di giurisprudenza esiste più perché – gli spiegano – ormai basta una visita guidata al *Palais de Justice* per apprendere il necessario sul diritto: «il nostro insegnamento è diventato essenzialmente pratico. S'impara guardando»³.

Incredulo, l'avvocato si unisce a una delle lezioni itineranti. Che cosa ne è stato della vecchia giustizia? Non c'è più, tutto è affidato alle J.M. (*Justice Machines*), apparecchi cibernetici che estraggono le sentenze a sorte, realizzando l'applicazione più rigorosa delle leggi del caso:

le istanze che enunciano le pretese delle parti arrivano, sotto forma di schede perforate, attraverso un nastro trasportatore, che le raccoglie dalla cassetta dove gli avvocati le hanno depositate. La macchina le smista, isola tutte quelle che si riferiscono a uno stesso caso. Queste entrano in contatto con un morsetto e subito il circuito si chiude; a quel punto si formano le combinazioni, il cui principio è preso a prestito dalla meccanica dei gas. La macchina tira a caso le risposte e le restituisce sotto forma di questi cartoncini che vedete accumularsi nei panieri⁴.

³ J. CHARPENTIER, *Justice Machines. Racconto di fantascienza giudiziaria*, a cura di G. Vitiello, Macerata, 2015, 20.

⁴ *Ivi*, 37. La professione forense non aveva potuto che conformarsi a questo nuovo modello di "giustizia", sicché il compito dell'avvocato consisteva nel ricevere i clienti e

La tradizionale amministrazione della giustizia, a dispetto della sua storia secolare, viene irrisa perché «resa da esseri umani»⁵, mentre le *Justice Machines* sono capaci di svolgere «da sole il loro compito, senza che la ragione vi giochi alcun ruolo, e tutta l'arte dei costruttori è stata impiegata nel liberarle da ogni residua particella di umanità»⁶. È così che, dinanzi a magistrati indolenti che inseguono l'automazione della giustizia per sottrarsi alle proprie responsabilità, l'avvilito protagonista si duole di come giudici e avvocati abbiano congedato l'eredità dei Lumi e si siano consegnati all'arbitraria contingenza del caso, abdicando a una lotteria, il più cieco e irrazionale dei giochi.

È vero che la giustizia conosce una lunga tradizione di ordalie, divinazioni, oracoli e sacrifici, ma i moderni sono notoriamente riluttanti ad associare il diritto al caso, rendendo il processo privo di qualsivoglia scopo. Ne è dimostrazione, in Italia, l'immediata reazione alle tesi che Salvatore Satta aveva enunciato ne *Il mistero del processo*⁷, pochi anni prima che *Justice 65* fosse dato alle stampe. Ma qui, che la giustizia sia o meno il fine del processo è del tutto irrilevante, essendo il problema più radicale: il protagonista dell'apologo non crede più alla giustizia, perché non è giustizia quella che rendono le macchine. Questa sembra essere la morale del racconto di Charpentier, nel quale il deluso protagonista abbandona il foro per dedicarsi al commercio di legumi secchi, che non a caso sono un antico strumento di divinazione.

tradurre le loro richieste nel linguaggio delle macchine: «si tratta di formule standard, il cui testo si adatta ai cartoni perforati che si agganciano ai dentelli dei rulli e mettono in azione tutto il meccanismo. Le spiegazioni dei clienti sono verbose, confuse, infarcite di dettagli inutili e di digressioni sentimentali che incepperebbero la macchina. Bisogna dunque ridurle all'essenziale e farle rientrare nel quadro delle domande modello» (43-44).

⁵ *Ivi*, 23.

⁶ *Ivi*, 40.

⁷ S. SATTA, *Il mistero del processo* (1949), Milano, 1994, 11-37. Per le reazioni della dottrina si rinvia in particolare a G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Rivista di diritto processuale*, 5, 1950, I, 1-22; P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Rivista di diritto processuale*, 5, 1950, I, 23-51, poi in *Id.*, *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. I, Napoli, 1965, 537-562, in risposta al quale si veda F. CARNELUTTI, *Giuoco e processo*, in *Rivista di diritto processuale*, 6, 1951, I, 101-111; L. CAIANI, *La filosofia dei giuristi italiani*, Padova, 1955, 113-128 (riedito nel 2021, a cura di G. Pino, da RomaTrE-Press).

Questo capriccio letterario, memore di Rabelais e di Borges⁸, fa luce non solo sul legame antico (e forse avveniristico) tra il diritto e il caso, ma anche sul giudizio di cassazione, che è uno dei bersagli privilegiati dell'apologo. Durante la visita al *Palais de Justice*, gli studenti erano rimasti allibiti quando la guida aveva spiegato loro che la Suprema Corte «serviva solamente a uniformare la giurisprudenza», giacché «per la sicurezza delle transazioni era importante che l'interpretazione delle leggi fosse costante». E aggiungeva con sprezzante compiacimento: «Di certo era un sistema grossolano. Una sciocchezza, per il fatto di essere ripetuta, non smette di essere una sciocchezza. Ma sarebbe stato peggio lasciare ai diversi tribunali di opporsi gli uni agli altri»⁹.

Un giudizio volutamente ingeneroso che si fa beffe della funzione nomofilattica della Suprema Corte, a dispetto della sua augusta tradizione, che tanto deve alla feconda elaborazione svoltasi proprio in seno all'ordinamento francese¹⁰. Di qui il modello è circolato nell'Europa continentale per approdare, tra gli altri, nell'ordinamento italiano, dove è stato scolpito icasticamente nell'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). Una previsione su cui grava la pesante ipoteca dommatica della concezione illuministica del rapporto tra il giudice e la legge, donde l'idea che la Corte di cassazione debba assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale».

Per anni la nomofilachia è stata sostanzialmente relegata nella periferia dell'ordinamento giuridico¹¹, nel testo del remoto regio decreto

⁸ J.L. BORGES, *La loteria en Babilonia*, in *Sur*, 1941, 55-62, per la cui traduzione italiana si rinvia a F. LUCENTINI, *La lotteria di Babilonia*, in J.L. BORGES, *Finzioni*, Torino, 1982, 55-62.

⁹ J. CHARPENTIER, *op. cit.*, 27.

¹⁰ Per la ricostruzione storica dell'istituto si rinvia in particolare all'imponente studio di P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, vol. I, Milano, 1920, ora in ID., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, vol. VI, Napoli, 1976, riedito nel 2019 da Roma-TrE-Press, a cura della Biblioteca e Archivio storico «Piero Calamandrei» del Comune di Montepulciano e della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei di Roma. Per un approfondimento più recente si veda A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, vol. I, Torino, 2005.

¹¹ G. ALPA, *La regola del "precedente" e i suoi "falsi amici"*, in *Contratto e impresa*, 4, 2017, 33, 1073-1083.

del 1941, e ha rappresentato soltanto una delle funzioni della Suprema Corte, per giunta di rilievo costituzionale quanto meno dubbio. È vero che tale funzione può desumersi in via interpretativa dal combinato disposto degli articoli 3 e 111 della Costituzione, ma sta di fatto che i Costituenti hanno ritenuto di non accogliere la proposta di riconoscere formalmente rango costituzionale alla funzione nomofilattica della Cassazione¹².

Ciò nonostante, nel 2006 è stata avviata un'intensa stagione riformatrice sotto il segno della nomofilachia, che ha rappresentato la risposta dell'ordinamento alla «sindrome dell'assedio»¹³ sviluppata dalla Suprema Corte, sempre più oberata dal peso soverchiante dei ricorsi portati al suo esame, specialmente sulla base delle doglianze veicolate tramite l'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Secondo gli auspici del legislatore, infatti, la nomofilachia consentirebbe alla Cassazione di far fronte alla notevole mole – ignota alle Corti supreme straniere – di ricorsi che gravano su di essa, anche sotto il profilo organizzativo, se non altro per la scelta del binario processuale da seguire (camera di consiglio o udienza pubblica) a seconda che i giudizi presentino o meno valenza nomofilattica.

Si tratta di una vera e propria palingenesi della nomofilachia, che ha determinato nel nostro ordinamento un significativo incremento del peso del precedente in generale e del precedente delle sezioni unite in particolare, pur senza intaccare formalmente il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge. Ne è derivato l'avanzamento del processo di osmosi tra ordinamenti di *civil law* e ordinamenti

¹² Cfr. seduta del 20 dicembre 1946. L'art. 12 del progetto contenuto nella *Relazione sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte costituzionale* presentata da Piero Calamandrei alla seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione prevedeva quanto segue: «Contro le sentenze pronunciate in ultimo grado da qualsiasi organo ordinario o speciale è sempre ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, istituita per mantenere l'unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze fra i giudici». Cfr. P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA (a cura di), *Piero Calamandrei. Garanzie e limiti del potere giudiziario. Relazioni e interventi all'Assemblea costituente*, Genova, 2016, 27-31.

¹³ B. SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Rivista di diritto processuale*, 74, 1, 2019, 43.

di *common law*, al punto tale che la Corte di cassazione¹⁴ e alcuni suoi autorevoli magistrati¹⁵ hanno sostenuto che il nostro ordinamento avrebbe recepito il principio dello *stare decisis* “in versione debole”.

Si potrebbe obiettare che, se tale principio significa valore *vincolante* del precedente (o *doctrine of binding precedent*), allora esso non è suscettibile di graduazione: il vincolo c'è o non c'è, *tertium non datur*¹⁶. Eppure, il panorama giuridico entro cui ci muoviamo è troppo accidentato per essere ricondotto a questa rigida logica binaria e, infatti, il processo di convergenza tra sistemi di *civil law* e di *common law* avanza non già sul terreno della vincolatività del precedente, che trova l'ostacolo dell'art. 101, co. 2, Cost., ma su quello, più insidioso, dell'ir-

¹⁴ Cfr. in particolare Cass., sez. VI-2, ord., 26 luglio 2016, n. 15513. Appare invece maggiormente condivisibile l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui, «benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello *stare decisis*, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative» (cfr. *ex plurimis* Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620; Cass., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862).

¹⁵ Di “forma attenuata” del principio dello *stare decisis* discorrono L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione*, Torino, 2015, 90; P. CANZIO, *Calcolo giuridico e nomofilachia*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017, 169-173; ID., *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna, 2018, 27-34; P. CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in *Questione Giustizia*, 4, 2018, 37-44; G. AMOROSO, M.R. MORELLI, *La “funzione nomofilattica” e la “forza” del precedente*, in M. ACIERNO, P. CURZIO, A. GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2020³, 465-495; R. RORDORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Il Foro Italiano*, 131, 9, 2016, 279; ID., *Il precedente nella giurisprudenza*, in A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, cit., 95. Per un più ampio inquadramento del ruolo del precedente si rinvia al recente studio di S. ZORZETTO, *Precedenti giudiziari e argomentazione*, Modena, 2024.

¹⁶ V. CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza. Contro uno stare decisis «all'italiana»*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 73, 2, 2019, 627-651.

rigidimento dell'ordinamento attraverso una serie di istituti che conferiscono sempre maggiore rilievo al precedente¹⁷.

Tali istituti sono oggetto di acuta e approfondita indagine da parte della dottrina processualciviltistica e non è possibile indugiare su di essi in questa sede, se non per metterne in luce i principali riflessi ordinali, che vanno nella direzione di una più pregnante garanzia dello *ius constitutionis*. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono senz'altro connaturati alla certezza del diritto e consistono nella maggiore stabilità degli orientamenti giurisprudenziali e nella maggiore prevedibilità della soluzione delle controversie, ma non si possono tacere i pericoli connessi al rafforzamento della funzione nomofilattica, che può concorrere anche all'isterilimento della capacità innovativa della giurisprudenza¹⁸.

Il maggiore peso assunto dal precedente rischia infatti di irrigidire l'ordinamento, limitandone l'evoluzione pretoria, che, al netto di gravi oscillazioni e contrasti, ha consentito di raggiungere approdi assai significativi, come per esempio in materia di diritto alla riservatezza e all'identità personale, di diritto alla salute e di danno biologico, di abuso

¹⁷ Mi limito a indicare alcune delle innovazioni principali nell'attuale disciplina del giudizio di legittimità: *a*) il vincolo delle sezioni semplici della Corte di cassazione ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, in modo da dare stabilità a questi principi, imponendo un particolare procedimento per il loro mutamento (art. 374, co. 3, c.p.c.); *b*) l'ampliamento dei casi in cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge (ma irrilevante per le parti del processo) e la possibilità che questo principio di diritto sia pronunciato d'ufficio anche nel caso di ricorso della parte dichiarato inammissibile (art. 363 c.p.c.); *c*) la riduzione, tra i motivi del ricorso per cassazione, dell'ambito del vizio di motivazione e l'esclusione assoluta di tale vizio nei casi di doppia conforme sui medesimi fatti (art. 360 c.p.c.); *d*) l'udienza pubblica limitata alle sole decisioni di una «questione di diritto [...] di particolare rilevanza» (art. 375, co. 1, c.p.c.) e la decisione degli altri ricorsi in camera di consiglio; nel primo caso la decisione è emanata con sentenza, mentre nel secondo caso essa assume la forma della ordinanza; *e*) il rinvio pregiudiziale del giudice di merito alla Corte di cassazione per la risoluzione di «una questione esclusivamente di diritto», quando, tra gli altri requisiti, essa «è suscettibile di porsi in numerosi giudizi» (art. 363-bis c.p.c.).

¹⁸ G. SCARSELLI, *La nomofilachia e i suoi pericoli*, in *AmbienteDiritto*, 23, 1, 2023, 1-20.

di dipendenza economica e di protezione del contraente debole¹⁹. Il pericolo, dunque, è che l'evoluzione dell'ordinamento sia sacrificata sull'altare di una certezza del diritto che può rivelarsi presto stantia e che può persino risolversi in una paradossale eterogenesi dei fini, tale per cui ciò che siamo soliti chiamare "diritto vivente" rischia di recidere ogni legame con la vita dell'ordinamento e divenire, per così dire, sempre meno "vivente"²⁰.

Ciò a maggior ragione se si considera che si profila all'orizzonte l'utilizzazione sempre più capillare dei sistemi di intelligenza artificiale e degli algoritmi predittivi²¹, che sembrano poter arginare quell'elemento imponderabile dei giudizi che aveva indotto i giuristi romani a constatare il limite della giustizia amministrata dagli uomini: *omnia lites habent sua sidera*. Lo *ius dicere* algoritmico appare dunque, almeno a prima vista, la più efficiente manifestazione dello sforzo profuso dalla modernità contro l'errore e l'arbitrio dell'umano e fallibile giudicante, così da garantire la prevedibilità della decisione attraverso la formulazione del giuridico in strutture logico-formali, capaci di assicurare l'applicazione leibniziana del diritto *more mathematico*²².

Un'idea simile, sia pure solo in parte, a quella sottesa all'apologo da cui abbiamo preso le mosse, che risente significativamente della fecon-

¹⁹ G. ALPA, *I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia*, in *Rassegna Forense*, 3-4, 2014, 599-604; ID., *Il ruolo nomofilattico della cultura giuridica*, in ITALIADECIDE (a cura di), *La nomofilachia nelle tre giurisdizioni. Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti*, Bologna, 2019, 137-147; ID., *La giurisprudenza e le fonti del diritto*, ne *Lo Stato*, 2, 2019, 335-343, dove l'Autore rileva che molte esigenze di tutela non sarebbero state soddisfatte «se non si fossero aperti i cancelli all'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, sensibile alle esigenze sociali. Si che imbrigliare la creatività a beneficio della certezza e della continuità implica la scelta di fossilizzare l'interpretazione del giudice e la creatività degli avvocati» (143).

²⁰ L. ROVELLI, *Certezza del diritto: dalla legge all'interpretazione consolidata e possibile eterogenesi dei fini*, in *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 8, 1, 2019, 135-146.

²¹ A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, a cura di M.R. Ferrarese, Bologna, 2021.

²² V. FROSINI, *Cibernetica diritto e società*, Milano, 1968, 14 (riedito nel 2023 da RomaTrE-Press con introduzione di G. Sartor).

da temperie culturale del suo tempo²³. Le *Justice Machines* ivi descritte, infatti, non sono altro che una trasfigurazione letteraria dei fondamentali lavori sulla cibernetica di Norbert Wiener²⁴, sulla giurimetria di Lee Loevinger²⁵ e sulle “macchine intelligenti” di Alan Mathison Turing²⁶. Ma è chiaro che si tratta di una trasfigurazione paradossale e irriverente, giacché le *Justice Machines* di Charpentier vanno beffardamente nella direzione del caso piuttosto che della certezza del diritto, che invece costituisce il fulcro dell’odierno dibattito sulla decisione robotica e sulla giustizia predittiva²⁷.

Qui, l’irrigidimento dell’ordinamento si fa ancora più marcato rispetto alla tradizionale nomofilachia perché lo schematismo cristalliz-

²³ Nel 1951, pochi anni prima del racconto di Charpentier, lo psicoanalista francese Octave Mannoni aveva dato alle stampe *Lettres personnelles à Monsieur le Directeur*, ristampato nel 1977 con il titolo *La machine*, su cui si veda in particolare B. ROMANO, *Algoritmi al potere. Calcolo giudizio pensiero*, Torino, 2018, 125-138. Si tratta, ancora una volta, di un racconto letterario di carattere filosofico-antropologico che narra di una colonia in cui una macchina amministra la giustizia attraverso il calcolo matematico.

²⁴ Si rinvia in particolare a N. WIENER, *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*, Cambridge (MA), 1948 (trad. it. di O. Beghelli, Milano, 1951).

²⁵ Si veda in particolare L. LOEVINGER, *Jurimetrics: The Next Step Forward*, in *Minnesota Law Review*, 33, 1949, 455-493.

²⁶ Cfr. in particolare A.M. TURING, *Intelligent Machinery. Report to the National Physics Laboratory*, Alan Turing papers, Cambridge: King’s College Archives, 1948; ID., *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, 1950, 433-460.

²⁷ Si vedano in particolare N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016; A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, cit.; EAD. (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019; U. RUFFOLO, *La machina sapiens come “avvocato generale” ed il primato del giudice umano: una proposta di interazione virtuosa*, in ID., *XXVI lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale*, Torino, 2020, 205-225; F. DI DONATO, M.P. FRISINA, F. ROMEO, F. SCAMARDELLA, M. VESTOSO, D. VOLPE (a cura di), *La sfida della giustizia predittiva. Riflessioni a partire da una ricerca empirica in materia di protezione internazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1, 2023, 85-168; F. CORONA, *Giustizia predittiva. Quando gli algoritmi pervadono il diritto*, Roma, 2023; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Milano-Udine, 2023; V. MASTROIACOVO (a cura di), *Giocare con altri dadi. Giustizia e predittività dell’algoritmo*, Torino, 2024; L. ERCOLE, *Contro la “giustizia predittiva”. Per una lettura conservativa del principio di certezza del diritto*, Torino, 2024; B. ROMANO, *Intelligenza artificiale e volontà. Il magistrato e ChatGPT. La capacità rivelativa del diritto*, Torino, 2024.

zante dell'algoritmo tende a precludere, o quantomeno a comprimere, l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali. Il funzionamento delle "novelle *Justice Machines*" è infatti ancorato ai precedenti, sicché esse considerano il presente solo come una reminiscenza del passato, con il pericolo che il giudice macchina è condannato a una ripetizione informatica dell'identico²⁸. Questa omogeneizzazione temporale rischia di proiettare l'ordinamento in un eterno presente e di fossilizzarlo in un diritto immobile, capace solo di replicare se stesso e di radicalizzarsi nei risultati già acquisiti, che l'inferenza statistica rende insensibili agli indirizzi giurisprudenziali minoritari o alle isolate voci divergenti²⁹.

Tutto ciò apre uno squarcio nei cieli imperscrutabili dell'esito delle liti. Ora lo sguardo del giurista, scrutando i dati dei precedenti immessi nella macchina, potrebbe scoprire la stella recondita che cela la decisione. O almeno così vorrebbe credere chi, come l'Autore dell'apologo, ritiene che i benefici dell'automazione risiedano nel «sostituire i funzionari con degli automi», le cui decisioni – quali che siano – sarebbero comunque più accettabili di quelle assunte da un giudice umano, che i cittadini considerano «un essere fallibile, soggetto a eccessi di zelo che li indispettiscono o a debolezze di cui intendono approfittare»³⁰.

È vero che l'uomo è un animale ontologicamente *difettivo*, calato nella finitudine del suo tempo ed emotivamente connotato, ma sarebbe un errore misurare la sua intelligenza con il solo parametro della capa-

²⁸ L. DI SANTO, *L'universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico*, Padova, 2012, 145-148, dove l'Autore distingue tra «tempo dell'uomo» e «tempo della macchina».

²⁹ G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, 82-84 e 135-144; ID., *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, Modena, 2023, 37-42.

³⁰ J. CHARPENTIER, *op. cit.*, 53. Traendo esempi dalla vita quotidiana, Charpentier rileva come l'accettazione sociale di una decisione sia direttamente proporzionale all'incremento dell'automatismo a essa sotteso. È questo il caso della metropolitana: un tempo, quando il convoglio entrava in stazione, il portello era chiuso da un impiegato e i passeggeri che si vedevano chiudere le porte in faccia erano furibondi; oggi invece è «l'arrivo del treno a far scattare la chiusura. I viaggiatori fanno la fila davanti a una lamiera inesorabile. Nessuno apre bocca». Altrettanto vale per le comunicazioni telefoniche: un tempo gli abbonati reclamavano perché non riuscivano a prendere la linea, accusando le centraliniste di leggere romanzi o di mettersi il rossetto invece di passare le comunicazioni; oggi invece «è tutto automatico, e nessuno si sognerebbe di protestare quando l'apparecchio dà il segnale di occupato».

cità di calcolo e di elaborazione dei dati, riducendo così la sua *difettività* a *difettosità*, ossia a *deficit* performativo rispetto alla macchina³¹. È questa la ragione per cui nell'ampio e aperto dibattito sulla decisione robotica si tende a escludere la radicale *sostituzione* dell'uomo con la macchina, per orientarsi piuttosto verso una loro virtuosa *cooperazione*, secondo un approccio autenticamente antropocentrico alla giustizia algoritmica, che non alimenti una vacua tecnofobia, ma ispiri un umanesimo digitale consapevole delle notevoli potenzialità dei nuovi sistemi, ma anche dei loro rischi.

Questa simbiosi tra uomo e macchina sembra accreditare, almeno nell'ambito della giurisdizione, non tanto il paradigma dell'*intelligenza artificiale*, quanto piuttosto quello dell'*intelligenza aumentata*, nel senso che le prestazioni cognitive dell'uomo possono essere *potenziate* dalla macchina³². Quest'ultima consente infatti di raccogliere e processare una mole ben più elevata di dati, così da offrire al giudice una maggiore consapevolezza ermeneutica del percorso decisionale e motivazionale che egli intende seguire, segnalandogli lacune, incongruenze e contrasti rispetto a decisioni assunte in casi simili, ma anche esibendogli eventuali ragioni di discontinuità rispetto all'orientamento dominante³³.

Resta fermo che l'ultima parola è e resta soltanto quella del giudice umano, che controlla l'intero procedimento per valutarne il risultato e, soprattutto, per assumersene la responsabilità, secondo il principio del libero convincimento³⁴. Decisione e responsabilità non sono surrogabili dalla macchina, ma restano in capo all'uomo e alla sua intelligenza: «*Sapere aude!* Abbi il coraggio di servirti della tua *propria* intelligenza!». Il motto kantiano dell'Illuminismo preserva intatta la sua attualità

³¹ A. PUNZI, *Difettività e giustizia aumentata. L'esperienza giuridica e la sfida dell'umanesimo digitale*, in *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 10, 1, 2021, 113-128.

³² J.C.R. LICKLIDER, *Man-Computer Symbiosis*, in *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, HFE-1, 1, 1960, 4-11.

³³ A. PUNZI, *Decidere in dialogo con le macchine: la sfida della giurisprudenza contemporanea*, in U. SALANITRO (a cura di), *SMART. La persona e l'infosfera*, Pisa, 2022, 261-274.

³⁴ A. PUNZI, *Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l'umanità del giudicare?*, in A. CARLEO (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, cit., 319-330.

ed è un monito di cui il giurista dovrebbe tener conto per non cadere in un nuovo “stato di minorità” che egli, mai come in questo caso, dovrebbe «imputare a se stesso»³⁵.

³⁵ I. KANT, *Scritti di storia, politica e diritto* (1784), a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, 1995, 45.